

**NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
(BOLOGNA)**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI E DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

Tra

- Il Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (C.F. 00543170377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Fausto Tinti, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 77 del 24.06.2014;
- IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Daniele Manca, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della deliberazione assembleare n. 6 del 29.04.2014;

PREMESSO CHE:

- I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano con l'intento di organizzare e gestire forme associative e di cooperazione e con l'obiettivo di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita del territorio, hanno individuato nell'ambito del Circondario Imolese, l'ambito territoriale ottimale per la gestione associata di servizi e di funzioni comunali;
- Lo statuto del NCI, quale forma di gestione associativa a livello territoriale, è stato approvato dai Consigli di tutti i Comuni aderenti;
- La L.R. 21/2012 prevede le modalità operative per la costituzione delle gestioni associate;
- la convenzione, sottoscritta fra il Nuovo Circondario Imolese e i Comuni aderenti, per effetto della quale è stato costituito l'Ufficio di Piano Federato quale struttura tecnica preposta alla elaborazione

in forma associata delle proposte per la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica – PSC - di cui alla L.R. 20/2000 e ss.mm è in scadenza al 31.12.2013;

- è comune intendimento delle medesime amministrazioni procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione che, a partire da quanto finora realizzato, consenta di proseguire, consolidare e ampliare la formula organizzativa già sperimentata in osservanza ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e ricomposizione unitaria di funzioni omogenee introdotti dalla LR. 6/2004 e confermati dalla successiva LR. 21/2012;
- i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Fontanelice, Mordano, Castel del Rio, Dozza, Medicina, Imola in data 24/05/2014, hanno sottoscritto la convenzione con il Nuovo Circondario Imolese per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di pianificazione urbanistica;
- successivamente anche il Comune di Castel San Pietro Terme ha approvato di aderire alla convenzione di cui trattasi;

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art.1 - oggetto

1. Con la presente convenzione è confermato presso il NCI l'Ufficio Unico per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di pianificazione urbanistica più precisamente elencati al successivo art.4.
2. Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dai conseguenti atti attuativi al fine di assicurare tutti i flussi informativi e la funzionalità dell'Ufficio Unico.

art. 2 – obiettivi e finalità

1. la costituzione dell'ufficio unico è finalizzata in particolare:
 - a) alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei

servizi e delle funzioni relative alla pianificazione territoriale;

- b) ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
- c) ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo Comune per problematiche organizzative e finanziarie;
- d) a valorizzare le professionalità appartenenti ai servizi dei singoli Comuni in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite;
- e) a rafforzare le modalità di concertazione territoriale

art. 3 – denominazione e sede dell'ufficio unico

1. L'ufficio unico per la gestione associata delle funzioni di cui al successivo art. 4 mantiene la denominazione di "Ufficio di Piano Federato del NCI"
2. La sede dell'ufficio unico è stabilita presso il NCI al quale viene conferito il ruolo di ente capofila.
3. Il NCI, nella sua veste di ente capofila, costituisce il referente in relazione alle funzioni e servizi oggetto della presente convenzione, nei confronti della Regione e della Provincia.

art. 4 – funzioni dell'Ufficio Unico

1. L'Ufficio di Piano Federato del NCI ha funzioni distinte da quelle degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati.
2. L'Ufficio di Piano Federato svolge le attività necessaria all'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici, alla redazione e alla gestione degli stessi di cui alla L.R. 20/2000 e ss.mm. provvedendo in particolare:
 - a) alla redazione di tutti gli strumenti necessari alla predisposizione definitiva dei PSC per ogni Comune aderente sia per la parte generale, uguale per tutti i Comuni, sia per la parte specifica di ciascun Ente;

- b) alla cura del procedimento di formazione, adozione, approvazione aggiornamento dei PSC e predisposizione delle varianti, anche mediante la promozione e la partecipazione agli accordi di pianificazione;
- c) alla redazione del RUE per ogni Comune sia per la parte generale, uguale per tutti i Comuni, sia per la parte specifica di ciascun Ente;
- d) alla cura del procedimento di formazione, approvazione e aggiornamento dei regolamenti medesimi;
- e) al supporto ai Comuni per l'adozione e l'approvazione del PSC nei singoli Enti e della conseguente proposta di RUE;
- f) ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, alla redazione di ulteriori strumenti urbanistici quali il POC o altri atti di pianificazione generale o attuativa di ambito e natura strettamente comunale, in tal caso a richiesta e piena discrezione degli enti interessati che se ne accolleranno i relativi costi;
- g) alla cura del procedimento di approvazione dei suddetti strumenti urbanistici di dettaglio
- h) all'elaborazione di particolari progetti e/o iniziative dietro specifica richiesta di uno o più Comuni aderenti che se ne accolleranno i relativi costi
- i) alla gestione del SIT (Sistema Informativo Territoriale) e della Cartografia

per quanto attiene la gestione associata del SIT, all'Ufficio Unico è affidato lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:

- ✓ individuazione, raccolta e organizzazione sistematica dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio
- ✓ integrazione degli elementi cartografici con i dati provenienti da indagini statistiche e di settore

- ✓ aggiornamenti speditivi delle cartografie
 - ✓ supporto alle attività di pianificazione e programmazione
 - ✓ diffusione al pubblico delle cartografie
 - ✓ gestione dei flussi informativi verso SIT della Provincia e della Regione
 - ✓ gestione del sistema in rete
 - ✓ gestione di tutte le funzione ed attività che afferiscono la materia escludendo, pertanto ulteriori modalità alternative di gestione disgiunta
3. Al NCI compete la responsabilità, in conformità agli indirizzi espressi dai Comuni aderenti, dell'organizzazione della gestione dell'Ufficio di Piano Federato.
 4. Gli organi del NCI adottano gli atti di carattere gestionale, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli Comuni.
 5. Gli organi dei Comuni adottano gli atti di indirizzo politico, nonché adottano e approvano tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica.
 6. In particolare resta in capo ai singoli Comuni:
 - adozione del PSC – RUE – POC
 - deliberazione su osservazioni e riserve
 - approvazione del PSC – RUE – POC
 - approvazione degli accordi territoriali

art. 5 – organizzazione dell'Ufficio unico

1. L'Ufficio di Piano Federato svolge le attività attribuite dai Comuni dotandosi di una struttura organizzativa formata da figure professionali individuate all'interno degli organici dei Comuni, o in subordine da figure professionali esterne, articolata in via esemplificativa in:
 - a) struttura tecnico amministrativa
 - b) struttura tecnico operativa

- c) Sistema Informativo territoriale- servizio cartografico
2. Le decisioni dirette a determinare la dotazione nei limiti necessari allo svolgimento dei compiti conferiti, l'organigramma, il funzionamento e la responsabilità dell'Ufficio di Piano federato sono assunte dalla Giunta circondariale previo parere della conferenza dei Sindaci.
 3. I competenti organi dei Comuni e del NCI adottano gli atti necessari per regolamentare e rendere disponibile al NCI il personale da impiegare nell'Ufficio di Piano federato.
 4. I dipendenti individuati operano in prima istanza in posizione di comando presso il NCI, successivamente saranno trasferiti in coerenza con le altre gestioni associate.
 5. La dotazione organica dell'ufficio comune potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi previo parere della Conferenza dei sindaci.

art. 6 - Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato secondo il seguente schema di riferimento:
 - a) Conferenza dei Sindaci
 - b) Dirigente Ufficio di Piano federato

art. 7 - Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza di Sindaci, composta dai Sindaci dei comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal Presidente del NCI di propria iniziativa o su richiesta di anche uno solo Sindaco di un Comune aderente.
2. La Conferenza di Sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - Vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo art. 11

- Approva il programma annuale delle attività entro il 31 ottobre e, comunque, in tempo utile per la predisposizione da parte dei Comuni associati, dei bilanci preventivi
 - Verifica la compatibilità del programma annuale con gli indirizzi stabiliti dai singoli enti associati quantificando le risorse necessarie
 - Definisce annualmente gli obiettivi da assegnare al dirigente dell'Ufficio indicandone le priorità, tenuto conto degli obiettivi preventivamente definiti dai singoli enti;
 - Verifica nel corso dell'anno l'andamento del programma e la funzionalità del servizio apportando eventuali azioni correttive;
 - Si esprime altresì su ogni altro argomento ritenuto rilevante per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio.
3. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare dipendenti o consulenti degli enti interessati.

art. 8 – Dirigente dell'Ufficio unico

1. Il Presidente del NCI, previo parere della Conferenza dei Sindaci, nomina il Dirigente dell'Ufficio Unico nell'ambito delle risorse umane assegnate dai Comuni.
2. Il Dirigente ha il compito di:
 - Recepire le direttive generali emanate dalla conferenza dei sindaci;
 - Organizzare l'attività di progettazione ed elaborazione tecnica in modo da permettere alle singole strutture tecniche comunali di partecipare alle varie fasi del lavoro.
 - Relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni,
 - Adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni di competenza indicate all'art. 4 della presente convenzione, nonché dall'art. 107 del TUEL,

- Gestire le risorse umane in servizio presso l'ufficio associato;
- Svolgere le ulteriori funzioni attribuite dalla Conferenza dei sindaci.

art. 9 – Rapporti con gli enti associati

1. I rapporti tra l'ufficio unico e i Comuni convenzionati dovranno essere improntati ai seguenti criteri:
 - Gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati per via telematica;
 - I comuni convenzionati individuano, entro venti giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un referente per le attività dell'ufficio associato,
 - I comuni convenzionati trasferiscono la gestione dei procedimenti oggetto della presente convenzione al NCI che ne curerà l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o servizi;
 - Presso il NCI potranno essere comandate dai Comuni convenzionati unità di personale oltre che a tempo pieno anche a tempo parziale. Tutti i dipendenti, per le attività riferite alla presente convenzione, dipenderanno funzionalmente dal dirigente dell'ufficio associato.
2. I comuni associati potranno conferire all'ufficio associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. I beni strumentali concessi in uso dai comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.
4. I beni strumentali acquistati dall'ufficio associato, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono acquisiti nel patrimonio del NCI.

In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita di comune accordo la destinazione di tali beni.

art. 10 – consultazioni

1. I sindaci dei comuni convenzionati, su iniziativa congiunta o anche di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento richiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci al fine di valutare l'andamento del servizio associato e quant'altro attiene le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il personale dell'Ufficio associato fornisce supporto agli organi dei comuni convenzionati (Sindaco, Giunta, Consiglio ed eventuali Commissioni consiliari).

art. 11 – riparto delle spese

1. Le spese dell'Ufficio di Piano sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché di quelle necessarie per la gestione di specifici progetti.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio del NCI e saranno ripartite fra i comuni aderenti in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta previo parere della Conferenza dei sindaci.
3. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio deve essere quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
4. Il NCI rendiconta periodicamente lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio con il fine di coordinare e omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
5. Ciascun Comune convenzionato deve provvedere al versamento della quota a proprio carico con le seguenti modalità:

- 50% entro il 30 giugno
 - 40% entro il 31 ottobre
 - 10% a ricevimento del rendiconto annuale
6. IL NCI si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento dell'Ufficio associato: eventuali contributi ottenuti a tale titolo saranno portati in detrazione delle spese di funzionamento dei servizi.

art. 12 - durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal 1^a gennaio 2014 ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Ciascun Comune ha facoltà di recedere motivatamente dalla presente convenzione anche prima della scadenza con preavviso di almeno 6 mesi: limitatamente ai comuni che per legge statale sono soggetti all'obbligo della gestione associata, il recesso non può intervenire prima di 5 anni. Il recesso è operativo in ogni caso dal 1^a gennaio dell'anno successivo.
3. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
4. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

art. 13 - controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

art. 14 - rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifici accordi di volta in volta raggiunti con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi degli organi competenti, nonchè alle specifiche normative vigenti in materia e al codice civile.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli enti associati.

art. 15 - registrazione

1. La presente convenzione, esente da imposta di bollo ex art. 16 Tab. B DPR n. 642/1972, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 DPR 131/86.

Per il Nuovo Circondario Imolese

Il Presidente Daniele Manca

Per il Comune di Castel S. Pietro T.

Il Sindaco Fausto Tinti

Atto firmato digitalmente